

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 30 novembre 2017

OGGETTO: Conferma delle aliquote TASI per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di novembre, alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	X	
2. FIORENZA Franca	X	
3. GARRONE Diego	X	
4. SANTIA' Simona	X	
5. CAUSONE Silvia	X	
6. CAVALLO Francesco		X
7. ARROBBIO Valeria Maria	X	
Totale PRESENTI/ASSENTI:	6	1

Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30.11.2017

OGGETTO: Conferma delle aliquote TASI per l'anno 2018.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile Area Amministrativa e Contabile
F.to Pier Franco CAUSONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze del Consiglio Comunale, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 1, commi 10 e segg., della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2017;

RITENUTO di poter confermare le predette aliquote per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. n. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, tenuto conto delle modifiche intervenute con la citata legge 28.12.2015, n. 208, per quanto riguarda l'abitazione principale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11, in data 23.04.2014, come modificata con deliberazione n. 4 in data 05.05.2016, con cui è stato approvato il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO, di conseguenza, necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 17.000,00
Cura del verde pubblico	€ 8.270,00
Manutenzione rete stradale comunale e sgombero neve	€ 8.390,00
Servizi di polizia locale	€ 20.000,00
Servizio di protezione civile	€ 0,00
Videosorveglianza	€ 0,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 2.000,00
TOTALE	€ 55.660,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2017;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- presenti e votanti 6

- favorevoli 6

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente

D E L I B E R A

➤ **DI APPROVARE** la narrativa, e, per l'effetto:

- DI CONFERMARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione alla TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013, ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (A1 – A8 – A9)	1,4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad eccezione della cat. D/10) – delle categorie C/1 – C/3 – B/1 – A/10	1,4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole	1 per mille

2. DI CONFERMARE la seguente riduzione della TASI¹:

riduzione per immobili inagibili o non utilizzabili: riduzione del 50%;

3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della legge n 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
4. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, la TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa;
5. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in n. due rate:

TASI	Acconto possessore e occupante	18 giugno 2018
	Saldo e conguaglio 1 [^] rata possessore e occupante	17 dicembre 2018

6. **DI STABILIRE**, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuali conguagli da versarsi entro il termine di scadenza del saldo;
7. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
8. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, qualora non modificate nei termini di legge;
9. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

CON separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Franca FIORENZA

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000)

N. 338 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno - 7 DIC. 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li - 7 DIC. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li - 7 DIC. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.

Li - 7 DIC. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE